

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

- **Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi**, P.IVA 97057290153, con sede legale in Milano (MI), Via Ariosto n. 30, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Alessandro Folli, giusta delibera n. 3 del 12 gennaio 2023, di seguito nel presente atto denominato anche “*Consorzio*”;

E

- **Società** _____, P.IVA _____, con sede legale in _____ (___), Via _____, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* _____, di seguito nel presente atto denominata anche la “*Società e/o Parte Ricevente*””;

le suddette Parti dichiarano e convengono quanto segue.

PREMESSA

- A.** il Consorzio ha indetto procedura di gara ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per affidamento di servizi informatici, aventi ad oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione ed implementazione del software del Sistema di Supervisione nonché delle infrastrutture di comunicazione della rete di monitoraggio e telecontrollo consortile (di seguito, il “*Bando*”);
- B.** la Società è interessata a partecipare al Bando e, a tali fini, avrà accesso ad alcune Informazioni Confidenziali in possesso del Consorzio inerenti il Bando stesso per meglio formulare la propria offerta (di seguito, lo “*Scopo*”);
- C.** nell'ambito della partecipazione al Bando verranno quindi rivelate delle Informazioni Confidenziali di proprietà e/o nella legittima disponibilità del Consorzio, come meglio di seguito descritte;
- D.** con il presente accordo, la Società, quale soggetto destinatario delle Informazioni riservate, intende garantire, come in effetti garantisce, al Consorzio la massima segretezza e riservatezza sulle tali informazioni, atti e documenti.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Oggetto

- 1) Oggetto del presente accordo è l'obbligo di riservatezza e segretezza che la Parte Ricevente assume nei confronti del Consorzio, impegnandosi a considerare come «riservate» e «confidenziali» le informazioni ricevute dal

Consorzio in esecuzione del presente Accordo di Riservatezza e connesse allo Scopo.

Tale obbligo riguarda tutte le *Informazioni Confidenziali*, intendendosi per tali tutte le informazioni che saranno fornite, con qualunque forma e mezzo dal Consorzio alla Parte Ricevente e che riguardano, direttamente o indirettamente, l'oggetto dei servizi informatici oggetto di gara di appalto.

In particolare, ai fini di questo Accordo di Riservatezza, per *Informazioni Confidenziali* si intendono ciascuna e tutte le informazioni sia scritte che verbali, comprensive dei documenti in ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2 posti tra gli elaborati di gara, il tutto in qualsiasi forma contenute o da qualsiasi supporto ricavate, compresi, non in via limitativa, documenti, disegni, filmati, nastri magnetici, programmi, applicazioni, software, e ogni altro dato e materiale di qualsiasi natura, indipendentemente dal fatto che esse siano state marcate o indicate quali confidenziali o di proprietà riservata.

- 2) Il termine "riservato" non può essere associato a informazioni, dati e conoscenze di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgati alla Parte Ricevente, o diventati di dominio pubblico per atto o comportamento non vietato alla Parte Ricevente.

Impegni e manleva

- 3) La Parte Ricevente riconosce il carattere segreto, riservato e rigorosamente confidenziale delle Informazioni Confidenziali di cui sopra fornite dal Consorzio nel corso del Bando e, conseguentemente, si impegna a non riprodurre ed utilizzare le stesse per fini diversi dallo Scopo.

In particolare, la Parte Ricevente si impegna a:

- (i) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali, adottando ogni e qualsiasi misura anche tecnica idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni, nonché a prevenire la loro eventuale acquisizione e/o utilizzazione da parte di terzi;
 - (ii) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per il perseguimento dello Scopo;
 - (iii) non brevettare, o depositare qualsiasi altra privativa industriale avente ad oggetto informazioni o dati contenuti nelle o derivanti dalle Informazioni Confidenziali;
 - (iv) non utilizzare per alcuno fine, al di fuori dello Scopo, sia di ricerca che commerciale, tutte o parte delle Informazioni Confidenziali.
- 4) Con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Società alcuna licenza o altro diritto sulle informazioni messe a

disposizione dal Consorzio.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo, il legale rappresentante *pro-tempore* della Società, in qualità di firmatario del presente Accordo, impegna sé stesso, i propri collaboratori e la Società stessa a non ideare, progettare, realizzare, produrre e/o commercializzare, per proprio conto ovvero per conto terzi non firmatari del presente Accordo, software che utilizzino codici sorgenti simili o affini a quello messo a disposizione dal Consorzio stesso.

- 5) Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la messa a disposizione delle Informazioni Confidenziali nell'ambito della procedura di gara di cui alle premesse del presente Accordo non violi i diritti di terzi, tra cui vi si ricomprende la società Inden sas di Andrea Barengi & C., con sede in via Lorenteggio 47, 20146 – Milano, P. IVA 03617260967, quale titolare dei diritti di privativa oggetto di comunicazione tra la Parti.

Con la sottoscrizione del presente Accordo la Società tiene indenne il Consorzio da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal mancato rispetto dello stesso e da qualsiasi azione legale intrapresa dalla società Inden sas e/o terzi a causa di violazioni del presente accordo imputabili alla Società.

Responsabilità e penale

- 6) Parte Ricevente, nel caso di violazione della segretezza delle Informazioni Confidenziali, si assume la responsabilità dei danni, diretti ed indiretti, che possano derivare al Consorzio o a terzi in violazione del suddetto obbligo.

La violazione, imputabile alla Parte Ricevente di una qualsiasi impegno di cui al presente Accordo, determina - a danni della stessa Parte Ricevente inadempiente - il pagamento di una somma di euro 50.000,00= (cinquantamila//00) che sarà erogata al Consorzio entro 15 giorni dalla richiesta scritta proveniente dal Consorzio stesso, con riserva del risarcimento degli eventuali maggiori danni a causa dell'illegittimo trattamento delle Informazioni Confidenziali.

Durata dell'obbligo di riservatezza

- 7) Il presente Accordo di Riservatezza entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e sarà efficace fino alla data di comunicazione dei risultati del Bando.
- a) I vincoli di riservatezza di cui agli articoli 1 e 3, e le relative responsabilità, resteranno in vigore indipendentemente dalla durata del presente Accordo di Riservatezza per un periodo di dieci (10) anni dalla sua cessazione.
 - b) In caso di mancata aggiudicazione del Bando da parte della Società,

nonché in caso di cessazione per qualsiasi motivo dell'Accordo di Riservatezza, ovvero anche su richiesta del Consorzio, la Parte Ricevente si obbliga a restituire al Consorzio immediatamente tutti i documenti, dati, supporti, ecc. contenenti le Informazioni Confidenziali e ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione. Anche nel caso di restituzione al Consorzio dei documenti contenenti le Informazioni Confidenziali ai sensi del presente articolo, la Parte Ricevente resterà vincolata alle previsioni e agli obblighi derivanti dall'Accordo di Riservatezza e per tutta la durata definita alla precedente lettera a).

Clausole finali

- 8) Il contenuto del presente Accordo è da considerarsi riservato e non deve essere divulgato a terzi, senza preventivo accordo scritto della Parte Emittente.
- 9) Eventuali modifiche dell'Accordo di riservatezza dovranno essere concordate dalle Parti e redatte per iscritto.

Sottoscrizione

- 10) Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

LA SOCIETÀ
Il Legale Rappresentante

IL CONSORZIO
Il Presidente
Alessandro Folli